

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463-B) (D'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1333,	1334
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze		1334
SEGNANA, relatore alla Commissione		1334

Discussione e rinvio:

« Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 » (2231) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE		1335
ZUGNO, relatore alla Commissione		1335

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

M A R A N G O N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463-B), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973,

6^a COMMISSIONE

87° RESOCONTO STEN. (22 ottobre 1975)

n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa », di iniziativa dei senatori Pastorino, Fossa e Merloni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il senatore De Ponti, durante le sedute che hanno visto impegnata la Commissione per l'esame in prima lettura di questo disegno di legge, ha illustrato in maniera molto estesa la portata del provvedimento, che è stato successivamente esaminato presso l'altro ramo del Parlamento.

A seguito di proposta avanzata dal relatore presso la Commissione finanze e tesoro della Camera, onorevole Macchiavelli, e con l'assenso del Governo, il testo approvato presso la nostra Commissione è stato migliorato. Praticamente, il provvedimento consentiva alle aziende di credito di effettuare il pagamento, in modo virtuale, delle tasse sui contratti di borsa, e prevedeva altresì che tale forma di pagamento fosse consentita anche ai centri di servizio elettrocontabile, istituiti presso le borse. È stato osservato che questi centri non possono essere soggetti abili ad effettuare questo pagamento virtuale, e che tali dovrebbero invece essere gli agenti di cambio, che si avvalgono dei centri di servizio elettrocontabile.

Pertanto, la Camera dei deputati ha modificato il testo da noi approvato, sostituendo alla fine del primo comma le parole « ai centri di servizio elettrocontabili istituiti presso le Borse valori » con le seguenti: « agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio ».

Con questo emendamento, quindi, la facoltà di effettuare il pagamento in modo virtuale, attribuita alle aziende di credito, viene estesa anche agli agenti di cambio

che hanno proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili o si avvalgono di servizi dei centri istituiti presso le borse.

Credo che non vi sia nulla da aggiungere e che la formulazione con cui si presenta il testo approvato dalla Camera sia talmente chiara che non ha bisogno di altre delucidazioni.

Non mi resta quindi che raccomandare ai colleghi l'approvazione del provvedimento nel testo modificato.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

P A N D O L F I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore e lo ringrazio.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo unico modificato dalla Camera dei deputati:

« Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51** » (2231)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 », approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione*. Nel 1950, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, per favorire l'approvvigionamento dello zucchero, autorizzò la Società produttori zucchero di Genova ad importare seicentomila quintali di zucchero greggio da Cuba, raffinato e venduto un anno dopo, nell'agosto del 1951. Senonchè, l'importazione dello zucchero era stata autorizzata senza provvedere al pagamento dei diritti di sdoganamento, ma non è intervenuto un provvedimento legislativo che esentasse dal pagamento dalla imposta di importazione.

Il provvedimento è pertanto rimasto in sospeso e, per la regolamentazione della partita di importazione, che risale a venticinque anni fa, occorre un provvedimento legislativo che esenti la gestione di importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla

Società produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, dal pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero: è una sanatoria che interviene e dà valore ad una regolamentazione che aveva soltanto carattere amministrativo, e perciò non sufficiente.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Camera dei deputati e — poichè ritengo che sia opportuno che questi vecchissimi conti, per i quali il nostro ordinamento esige un intervento legislativo, trovino approvazione — prego i colleghi di voler approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore. Proprio in questo momento mi perviene una richiesta, da parte della 5^a Commissione, di una proroga di quindici giorni per pronunciarsi in sede consultiva su questo disegno di legge. Essendo stata svolta la relazione, propongo di rinviare la discussione generale sul disegno di legge in attesa del parere della 5^a Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI